



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 750 Del 19/10/2021

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE SITO IN VIA ALTANETO – CIG Y863378F04

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8214 del 03.05.2021, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente a decorrere dal 03.05.2021, fino al 02.05.2022;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67 DEL 30/04/2021, avente ad oggetto: "PIANO PRESTAZIONE 2021 2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI SETTORI”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30/04/2021, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020”;

PREMESSO che

- in base ai disposti dell’art. 30 della L.R.63/77, le unità immobiliari comprese in Ambiti Unitari di Ricostruzione rimaste disponibili per mancato esercizio della prelazione entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 21 febbraio 2001 con cui sono state individuate le unità immobiliari che entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune;
- numerosi di questi immobili sono già concessi in locazione, oppure liberi, mentre altri sono stati individuati per la cessione tramite procedura d’asta pubblica;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n.192/2005, come modificato dalla Legge n.90/2013, è necessario redigere per ciascuna unità immobiliare che viene concessa in locazione o posta in vendita, anche tramite asta pubblica, l’Attestato di prestazione energetica che deve essere consegnato alla parte menzionandone i dati nel contratto e nel bando;

RITENUTO di dover prevedere alla predisposizione dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) per ciascuno degli immobili in oggetto con lo scopo di poterli utilizzare per la concessione in locazione, ma anche per una futura cessione;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, attualmente, non è in grado di provvedere con proprio personale allo svolgimento di tale incombenza ed è pertanto necessario ricorrere a Tecnici professionisti esterni;

ATTESO, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, che reca *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”*, fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a contrarre sia adottato entro il 30.06.2023;

- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000;

ACCERTATO quindi che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e smi, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di forniture di beni di importo inferiore a € 139.000;

VISTI:

- il parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 753/2020 nel quale si afferma che *“l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice”*;

- il parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 764/2020 dal quale si evince che per *“gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi”*

VERIFICATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e smi;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in seguito modificato ed integrato, individuato come *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”* e vista la legge 55/2019 che sospende il comma 4 del citato art. 37 D.lgs. 50/2016, dando atto che questa stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura;

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore della fornitura in argomento è inferiore a € 5.000,00-, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e smi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della medesima norma, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

EVIDENZIATO che pertanto per tali affidamenti si può continuare a rapportarsi con l'Operatore economico anche mediante modalità cartacee;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di ditte specialistiche del settore per l'esecuzione di tali interventi;

RITENUTO di interpellare il libero professionista geom. Stefano URBANI avente attività presso lo Studio in via dei Pioppi n. 3/3 a Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y, al fine di formulare la propria migliore offerta per la redazione di due Attestati di Prestazione Energetica per gli immobile di proprietà comunale siti in via Altaneto e censito al foglio 24, mappale 3413 subalterni 6 e 7;

VISTA l'offerta presentata da succitato professionista mediante preventivo dd. 13.10.2021, prot. n°20284, per due unità immobiliari di tipologia abitativa con un importo complessivo di € 500,00 con € 30,00 di rimborso spese a cui va ad aggiungersi il 5% Cassa Previdenza con esclusione dell'iva non applicabile ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 244/2007 (in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ai sensi ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 – provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820);

DATO ATTO che l'importo delle forniture di cui alla presente determinazione è inferiore alla soglia minima per l'obbligo di ricorso al MePA;

RITENUTA l'offerta proposta congrua rispetto a corrispondenti valori di mercato;

OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, attribuendo alla presente procedura il numero CIG Y863378F04.

CONSIDERATO che il professionista ha auto-dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e verrà verificata la posizione presso la Cassa di Previdenza dei geometri con il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

ATTESO che la presente spesa rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO:

- che il professionista succitato si è reso disponibile a completare le suddette prestazioni entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla richiesta dell'Ufficio, inviata tramite posta elettronica e comprensiva dei dati relativi all'immobile per cui viene richiesto l'attestato;
- che la consistenza economica dell'incarico, fa ritenere congrua una penale di € 20,00.- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati commissionati;
- che il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solamente dopo la presentazione agli Uffici comunali dell'elaborato completo dell'attestazione di invio all'ARES;

RITENUTO, pertanto, di affidare geom. Stefano URBANI avente attività presso lo Studio in via dei Pioppi n. 3/3 a Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y l'incarico per la redazione di due Attestati di Prestazione Energetica per gli immobili di proprietà comunale siti in via Altaneto e censiti al foglio 24, mappale 3413 subalterno 6 e 7, sulla base delle condizioni sopraesposte;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “*INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI*” e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. di affidare al geom. Stefano URBANI di Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y, l’incarico per la redazione di due Attestati di Prestazione Energetica per gli immobili di proprietà comunale siti in via Altaneto e censiti al foglio 24, mappale 3413 subalterni 6 e 7, a fronte di un compenso professionale pari a €. 588,00, comprensivo dei Contributi Previdenziali 5% ed I.V.A. non applicabile ai sensi del comma 100, art. 1, della Legge n. 244/2007 (in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ai sensi ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 – provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820);

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 588,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						1	3	2	1	9		
2021	2021	Y863378F04	295/0	1-6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SORVEGLIANZA SANITARIA, RESPONSABILE PROTEZIONE PREVENZIONE, PRESTAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE.....)	1	3	2	1	9	588,00	URBANI STEFANO cod.fisc. RBNSFN82L09D962 Y/ p.i. IT 02510090307

3. di stabilire:

- che l’incarico verrà svolto in più tempi secondo le esigenze dell’Ufficio che chiederà, man mano la redazione di un solo attestato o di più attestati, per ciascuna richiesta;
- in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta dell’Ufficio, inviata tramite posta elettronica e comprensiva dei dati relativi all’immobile per cui viene richiesto l’attestato;
- che le eventuali richieste di proroga del termine suddetto, esclusivamente per cause di forza maggiore, dovranno essere formalmente autorizzate dal sottoscritto;
- per ritardata consegna degli elaborati commissionati viene stabilita una penale pari ad € 20,00.- (Euro venti/00) per ogni giorno di ritardata consegna;

4. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il numero CIG Y863378F04.

5. di dare atto che la liquidazione delle spettanze avverrà solamente dopo la presentazione agli Uffici comunali della documentazione completa ed a seguito di presentazione di regolare documento fiscale;

6. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), inoltre a mente del comma 14 del succitato articolo 32,

l'affidamento si perfezionerà mediante corrispondenza commerciale;

7. di dare atto che tutta la documentazione menzionata nel presente atto non viene allegata ma resta depositata in visione presso gli Uffici del Servizio Espropri, Servitù, Patrimonio e Contratti;

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis